

**REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI CORSI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE, DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO E DEI MASTER DI ALTO APPRENDISTATO  
(emanato con decreto rettorale 13 gennaio 2011 n. 6)**

**INDICE**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

**TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Articolo 2 (*Finalità*)

Articolo 3 (*Durata*)

Articolo 4 (*Accesso*)

Articolo 5 (*Istituzione*)

Articolo 6 (*Contributi e/o agevolazioni per la partecipazione ai corsi*)

Articolo 7 (*Attestati rilasciati*)

**TITOLO III - CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI 1° E DI 2° LIVELLO**

Articolo 8 (*Finalità*)

Articolo 9 (*Durata e crediti formativi*)

Articolo 10 (*Accesso*)

Articolo 11 (*Istituzione*)

Articolo 12 (*Spazi*)

Articolo 13 (*Frequenza e valutazione dell'apprendimento*)

Articolo 14 (*Responsabili del corso e loro competenze*)

Articolo 15 (*Proposta di rinnovo*)

Articolo 16 (*Tasse e gestione finanziaria*)

Articolo 17 (*Rilascio del diploma di master universitario*)

Articolo 18 (*Norme finali*)

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione e la gestione:

a) dei corsi di formazione finalizzata e permanente, previsti dall'art. 9 del regolamento didattico di Ateneo e precisamente:

- corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- corsi di aggiornamento professionale;
- corsi di educazione permanente e ricorrente;
- preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.

b) dei corsi previsti dall'art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e dall'art. 8 del regolamento didattico di Ateneo, al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario, e precisamente:

- corsi di formazione superiore volti al perfezionamento professionale alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo livello, compresi i master di Alto Apprendistato;
- corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di secondo livello, compresi i master di Alto Apprendistato.

## TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

### Articolo 2

#### *(Finalità)*

1. L'ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, e di formazione permanente e ricorrente (in seguito denominati: "corsi"), che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore.

### Articolo 3

#### *(Durata)*

1. Le attività dei corsi, comprensive delle eventuali verifiche finali, si svolgono in un arco di tempo non superiore a dieci mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilire una maggiore durata.

### Articolo 4

#### *(Accesso)*

1. L'iscrizione ai corsi è riservata:

- a) a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea, laurea di primo livello, laurea specialistica) o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo;
- b) a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto a), abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei corsi.

### Articolo 5

#### *(Istituzione)*

1. I corsi possono essere proposti da un singolo docente, da un gruppo di docenti o da una struttura didattica e sono sottoposti alla validazione del consiglio di facoltà di afferenza, al parere del senato accademico e all'approvazione del consiglio di amministrazione. L'iter temporale è lo stesso previsto per l'istituzione dei master di cui al successivo articolo 11.

2. La proposta di istituzione di un corso deve indicare:

- a) gli obiettivi formativi,
- b) il responsabile scientifico del corso,
- c) il collegio dei docenti ai quali compete l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattico-formative,
- d) la durata, il calendario e il programma didattico;
- e) il piano finanziario con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e dei contributi richiesti ai partecipanti, nonché dei costi suddivisi per tipologia,
- f) i requisiti per l'accesso,

- g) il numero minimo e massimo di posti per l'attivazione del corso,  
h) le modalità di selezione.

Il piano finanziario deve essere costruito in modo tale da assicurare il pareggio.

3. L'istituzione dei corsi non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.

4. I corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, mediante accordi con enti e soggetti esterni.

5. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

6. La struttura di ateneo che gestisce i corsi è l'area servizi alla didattica.

#### Articolo 6

*(Contributi e/o agevolazioni per la partecipazione ai corsi)*

1. Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti.

2. Il contributo richiesto ai partecipanti è correlato ai costi di attivazione e gestione del corso ed è introitato sul bilancio dell'ateneo. Il contributo viene trasferito all'atto dell'incasso sul budget dell'area servizi alla didattica.

#### Articolo 7

*(Attestati rilasciati)*

1. L'area servizi alla didattica rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite, compreso il numero di crediti maturato.

### **TITOLO III - CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI 1° E DI 2° LIVELLO**

#### Articolo 8

*(Finalità)*

1. L'ateneo promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e di secondo livello.

2. I corsi di master universitario dell'Università luav di Venezia, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o di laurea specialistica/magistrale, sono finalizzati a formare sia figure specializzate, sia figure professionali aggiornate sul piano scientifico-culturale con competenze "trasversali". In entrambi i casi il percorso formativo deve essere caratterizzato da una accentuata ampiezza di apporti disciplinari. Dunque i curricula dei corsi di master universitari di primo e secondo livello devono essere apprezzabilmente distinti da quelli dei corsi di laurea specialistica e di dottorato.

3. I corsi possono essere svolti anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, sulla base di appositi accordi; possono essere istituiti anche per soddisfare esigenze di enti e di soggetti esterni mediante specifiche convenzioni.

#### Articolo 9

*(Durata e crediti formativi)*

1. I corsi hanno durata annuale o biennale.

2. I corsi sono comprensivi di attività didattica di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire e di attività pratiche, esperienze di rilievo, stages, tirocini, ecc., funzionali, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. Almeno il 25% del monte ore complessivo è riservato all'attività didattica organizzata.

3. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi - corrispondenti a 1500 ore complessive di attività organizzata e tempo riservato allo studio individuale - oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica/magistrale.

4. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso del master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte nei corsi di cui al Titolo II. Il collegio dei docenti, di cui al successivo articolo 14, verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili.

5. Il collegio può eventualmente riconoscere ulteriori crediti derivanti da altre attività formative seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con i contenuti del corso di master, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di master.
6. Può essere previsto il riconoscimento dei crediti formativi anche per coloro che frequentano moduli singoli, previa verifica di profitto.

Articolo 10  
(Accesso)

1. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di primo livello i laureati e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario o un titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo, tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza italiana del paese nel quale il titolo è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, secondo la normativa vigente.
2. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di secondo livello i laureati specialisti/magistrali e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea secondo il previgente ordinamento, un titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo, tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza italiana del paese nel quale il titolo è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, secondo la normativa vigente.
3. Per ogni anno accademico è consentita l'iscrizione a un solo corso di master universitario.
4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio universitari.
5. Può essere ammessa l'iscrizione con riserva a un corso di master universitario, nel caso in cui il candidato consegua il titolo di studio in un anno accademico precedente a quello al quale afferisce il master.
6. Può essere prevista l'iscrizione a singole attività formative di un corso di master universitario e i requisiti di ammissione sono disciplinati di volta in volta nel progetto di master redatto secondo il modello di cui all'allegato 1. In tal caso, le disposizioni relative all'elenco delle singole attività formative, alla percentuale degli ammessi in qualità di studente frequentante la singola attività formativa, al contributo previsto e al numero di cfu rilasciati verranno specificate nella proposta definitiva sottoposta al senato accademico.

Articolo 11  
(Istituzione)

1. I corsi possono essere proposti da un singolo docente, da un gruppo di docenti o da una struttura didattica.
2. Il progetto del master redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 viene sottoposto di norma entro marzo di ciascun anno al consiglio di facoltà che valida dal punto di vista didattico e scientifico i progetti presentati. La proposta deve indicare:
  - a) gli obiettivi, i profili funzionali, gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
  - b) il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale;
  - c) durata;
  - d) il numero di ore previste per le attività didattiche organizzate
  - e) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
  - f) il numero massimo di posti disponibili e il numero minimo di iscritti per attivare il corso medesimo;
  - g) il numero massimo di posti disponibili per studenti iscritti alle singole attività formative;
  - h) le modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti;
  - i) i componenti del collegio dei docenti e il responsabile scientifico del master;
  - j) i docenti coinvolti e il carico di docenza esterna (non superiore al 60%, salvo che ricorrano motivate esigenze in favore di una diversa quota);
  - k) la consistenza organizzativa (eventuale personale di segreteria a contratto e incaricati del tutorato);
  - l) il piano finanziario redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 con previsione delle fonti di finanziamento, con l'indicazione delle tasse e contributi richiesti ai partecipanti, e i costi suddivisi per tipologia. Deve essere assicurato il pareggio finanziario, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive sia in termini di personale docente e tecnico-amministrativo, sia in termini di attrezzature e di spazi;

- m) qualora il piano finanziario esponga importi provenienti da enti e/o società esterne esso dovrà essere corredato dalle relative lettere di intenti
- n) eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso;
- o) eventuali lettere di intenti di enti o soggetti esterni che si propongono di erogare specifici finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo.
3. I progetti dei master devono essere ispirati a esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni di mercato.
4. Una volta validate e/o emendate le proposte sono portate all'approvazione, per le rispettive competenze, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, entro maggio di ogni anno accademico.
5. La struttura di ateneo che gestisce i master è l'area servizi alla didattica.
6. Le attività didattiche iniziano, di norma, a ottobre di ciascun anno e terminano a settembre dell'anno successivo.
7. L'istituzione dei master non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.
8. Il master che per due cicli accademici consecutivi non venga attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo, non può essere riproposto per l'attivazione per l'anno accademico immediatamente successivo.

#### Articolo 12

##### *(Spazi)*

1. Gli spazi destinabili alle attività dei master possono essere individuati tra gli spazi gestiti dall'ateneo o essere messi a disposizione da terzi. La disponibilità dovrà essere preventivamente accertata dal docente responsabile presso le strutture competenti; nel caso di strutture dell'ateneo, dovrà comunque essere data precedenza alle attività relative ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale.

#### Articolo 13

##### *(Frequenza e valutazione dell'apprendimento)*

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso master è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore complessivamente previsto.
2. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.
3. Il conseguimento del diploma di master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche di eventuali attività di tirocinio.
4. Le modalità di redazione e svolgimento della prova finale sono definite nell'ambito di ciascun corso di master.
5. Le eventuali verifiche intermedie danno luogo a votazioni espresse in trentesimi; la prova finale è valutata in centodecimi.

#### Articolo 14

##### *(Responsabili del corso e loro competenze)*

1. Responsabile del master è il collegio dei docenti; compete al responsabile scientifico del master il coordinamento delle attività didattico-formative.
2. Il collegio è composto da un numero minimo di tre docenti, scelti tra docenti di ruolo o docenti esterni che prestino attività didattica nel master. Il responsabile scientifico deve essere un docente dell'Università luav di Venezia. Qualora il corso sia organizzato in collaborazione con altre Università, il numero complessivo dei componenti e la quota riservata all'Università luav di Venezia sono determinati di volta in volta.
3. Al responsabile scientifico e al collegio spettano la progettazione, la programmazione e l'organizzazione del corso. Essi individuano uno o più tutor, con competenze specifiche in relazione ai contenuti e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto alla didattica, collegamento fra i docenti e coordinamento delle attività di tirocinio.
4. Al termine del corso, il responsabile scientifico redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto finanziario. Tale relazione viene trasmessa alla facoltà e al senato accademico per la formalizzazione degli esiti della valutazione.

#### Articolo 15

##### *(Proposta di rinnovo)*

1. Le strutture didattiche che abbiano proposto un corso possono presentare proposta di rinnovo per l'anno successivo, chiedendone l'approvazione al senato accademico. A tale

proposta deve essere allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma 4 con l'eventuale indicazione delle modifiche degli elementi indicati nell'art. 11.

#### Articolo 16

##### *(Tasse e gestione finanziaria)*

1. Ai partecipanti al corso viene richiesto il versamento di una tassa di iscrizione.
2. L'importo delle tasse e dei contributi è introitato nel bilancio dell'ateneo. L'ammontare delle tasse e dei contributi viene trasferito all'atto dell'incasso alla struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso.
3. La struttura dovrà tenere un conto separato per ogni corso di master nell'ambito del proprio bilancio.
4. Alle entrate previste per ciascun corso, costituite dalla somma dei contributi da parte di terzi e delle quote di tasse versate dagli iscritti, vengono applicati i seguenti accantonamenti:
  - 5% quota di ateneo
  - 10% quota da destinare al potenziamento dei servizi agli studenti attraverso l'erogazione di provvidenze per il diritto allo studio, borse di studio per merito e contributi a sostegno della mobilità internazionale, promozione dei master.La destinazione di questa quota viene stabilita dal senato accademico annualmente in sede di approvazione del bilancio.

#### Articolo 17

##### *(Rilascio del diploma di master universitario)*

1. Agli iscritti che hanno superato con esito positivo le prove finali è rilasciato un diploma di master universitario di primo o secondo livello.
2. La frequenza e il superamento delle verifiche intermedie e finali devono essere concluse entro il calendario didattico previsto dal master.
3. Sul diploma rilasciato sono riportati i nomi del rettore e del direttore amministrativo, con la riproduzione delle relative firme.

#### Articolo 18

##### *(Norme finali)*

1. Le attività formative svolte dai docenti dell'Università IUAV di Venezia all'interno dei corsi di formazione finalizzata e permanente e dei corsi di master universitario sono tenute nel rispetto della normativa vigente in merito di carico didattico. Dovrà comunque essere assicurata la precedenza alle attività relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale.



**Tabella 1 – quadro delle attività formative**

<i>attività formative</i>	<i>moduli</i>	<i>ssd di riferimento</i>	<i>ore di lezione frontale</i>	<i>ore di studio individuale</i>	<i>totale ore</i>	<i>totale cfu per modulo</i>	<i>totale cfu per insegnamento/ laboratorio</i>
Insegnamento 1	modulo 1						
	modulo n						
Laboratorio 1	modulo 1						
	modulo n						

**durata:** (*annuale / biennale*)

**numero di ore previste per le attività didattiche organizzate:** \_\_\_\_\_

**sede / sedi di svolgimento dell'attività didattica:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**numero massimo di posti disponibili:** \_\_\_\_\_

**numero minimo di iscritti per attivare il corso:** \_\_\_\_\_

**numero massimo di posti disponibili per studenti iscritti alle singole attività formative:** \_\_\_\_\_

**modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti, compreso l'accesso alle singole attività formative:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**componenti del Collegio dei docenti e il responsabile scientifico del master:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ipotesi di docenti coinvolti compresa docenza esterna:**

<b>nome e cognome</b>	<b>provenienza</b>
	Es 1: docente dell'Università di...
	Es 2: settore / luogo di lavoro /impresa

**consistenza organizzativa**

(eventuale personale di segreteria a contratto e incaricati del tutorato)

---

---

---

**soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso:**

---

---

**Nota bene:** allegare le lettere di intenti di eventuali enti o soggetti esterni che si propongono di erogare specifici finanziamenti e/o contributi

tasse e contributi richiesti ai partecipanti: \_\_\_\_\_

tasse e contributi richiesti agli studenti iscritti alle singole attività formative: \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 2**

	<b>CONTO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	<b>B</b>		
	<b>PROVENTI</b>			<b>note</b>
	<b>contributo 1</b>			
	<b>contributo 2</b>			
	<b>contributo 3</b>			
	<b>contributo 4</b>			
	<b>contributo 5</b>			
	<b>quote individuali presunte per un numero minimo di N iscritti</b>			
	provento complessivo			
	proventi successivi			
	riduzioni			
<b>A</b>	<b>PROVENTO NETTO</b>			
<b>B</b>	<b>COSTI VARIABILI</b>			
	materiale didattico corrente ( <i>a forfait</i> )			
	varie e imprevisti			
	<b>TOT. COSTI VARIABILI</b>			
<b>C</b>	<b>COSTI FISSI</b>			
	progettazione			se previsto
	tutoraggio			se previsto
	seminari			se previsto
	docenza interna			
	docenza esterna			
	viaggi e soggiorni docenti esterni			se previsto
	missioni			se previsto
	pubblicità (locandine e pieghevoli)			se previsto
	pubblicazione risultati			se previsto
	locazione spazi			se previsto
	affitto/noleggio attrezzature			se previsto
	spese extra apertura sedi			se previsto
	spese di organizzazione			se previsto
	<b>TOT COSTI FISSI</b>			
<b>D = A - B - C</b>	<b>1 MARGINE</b>			
<b>E</b>	<b>COSTI DI INVESTIMENTO</b>			
	attrezzature e materiale didattico riutilizzabile			
	<b>TOT COSTI DI INVESTIM</b>			
	<b>COSTI GENERALI</b>			
	<i>Quota di Ateneo (5% del provento netto)</i>			<i>obbligatorio</i>
	<i>Quota potenziamento servizi agli studenti (10% del provento netto)</i>	0,00		<i>obbligatorio</i>
	<b>TOT COSTI DI INVESTIM E GEN</b>			
<b>F = D - E</b>	<b>2 MARGINE</b>			